

Assegni per grandi invalidi dell'AI

Stato al 1° gennaio 2023



In breve

L'obiettivo dell'assegno per grandi invalidi è consentire alle persone disabili di vivere in modo indipendente. Questa prestazione serve a coprire le spese degli assicurati che, a causa di un danno alla salute, devono regolarmente ricorrere all'aiuto di terzi per compiere gli atti della vita quotidiana, far fronte alle necessità della vita o intrattenere contatti sociali. L'importo dell'assegno varia in funzione del grado di invalidità e a seconda che l'assicurato risieda in un istituto o viva al proprio domicilio.

Questo opuscolo informativo informa gli assicurati in merito al diritto all'assegno per grandi invalidi e alla sua entità.

Diritto all'assegno per grandi invalidi

1 Quando si è considerati grandi invalidi?

Un assicurato è considerato grande invalido se, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in permanenza dell'aiuto di terzi per compiere gli atti ordinari della vita (vestirsi, svestirsi, alzarsi, sedersi, mangiare ecc.) o necessita di una sorveglianza personale.

Sono considerati grandi invalidi anche gli assicurati maggiorenni che vivono al proprio domicilio e necessitano in modo regolare e duraturo di un accompagnamento nelle attività della vita quotidiana. In altre parole, quando, a causa di un danno alla salute, non sono in grado di:

- vivere in modo indipendente senza l'accompagnamento di terzi
- compiere gli atti ordinari della vita e intrattenere contatti sociali senza l'accompagnamento di terzi o
- non isolarsi in modo duraturo dal mondo esterno

In questi casi, se un assicurato soffre unicamente di un danno alla salute psichica, per essere riconosciuto come grande invalido deve avere diritto a una rendita AI.

Anche le persone che presentano un grave danno agli organi di senso possono avere diritto a un assegno per grandi invalidi.

2 Chi ha diritto a un assegno per grandi invalidi?

Ha diritto a un assegno per grandi invalidi chi:

- è assicurato e domiciliato in Svizzera
- è affetto da una grande invalidità di grado elevato, medio o lieve
- non ha diritto a un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell'assicurazione militare

3 Quando inizia e quando finisce il diritto all'assegno per grandi invalidi?

Il diritto all'assegno per grandi invalidi nasce al più presto dopo un termine d'attesa di un anno.

Il diritto all'assegno si estingue quando l'assicurato non adempie più le condizioni, percepisce una rendita di vecchiaia AVS anticipata o ha raggiunto l'età ordinaria di pensionamento (se la grande invalidità continua a sussistere, all'assicurato viene versato un assegno per grandi invalidi dell'AVS almeno equivalente) oppure muore.

Per maggiori informazioni si prega di consultare l'opuscolo 3.01 – *Rendite di vecchiaia e assegni per grandi invalidi dell'AVS*.

4 Da quando è versato l'assegno per grandi invalidi?

Se l'assicurato si annuncia oltre un anno dopo la nascita del diritto, l'assegno per grandi invalidi è versato retroattivamente al massimo per i dodici mesi precedenti l'inoltro della richiesta.

5 A quanto ammonta l'assegno per grandi invalidi?

L'importo mensile dell'assegno per grandi invalidi varia a seconda che l'assicurato risieda in un istituto (per più di 15 giorni al mese) o viva al proprio domicilio.

Grande invalidità	in un istituto	al proprio domicilio
	CHF al mese	CHF al mese
di grado lieve	123	490
di grado medio	306	1 225
di grado elevato	490	1 960

L'assegno per grandi invalidi non dipende né dal reddito né dalla sostanza dell'assicurato.

In caso di pensionamento anticipato od ordinario l'assicurato riceverà un assegno per grandi invalidi per lo meno uguale a quello dell'AI (garanzia dei diritti acquisiti).

6 Quando è sospeso l'assegno per grandi invalidi?

L'assegno per grandi invalidi è sospeso per ogni mese civile intero che l'assicurato trascorre in uno stabilimento di cura o se, per partecipare a un provvedimento di integrazione, egli soggiorna per più di 24 giorni in un istituto.

Assicurati minorenni

7 Quando un minorenne ha diritto a un assegno per grandi invalidi?

Anche gli assicurati minorenni possono percepire un assegno per grandi invalidi. Nel primo anno di vita, il diritto a questo assegno nasce quando si constata che la grande invalidità durerà verosimilmente più di dodici mesi. Vi è diritto all'assegno per i giorni in cui il minorenne:

- pernotta a casa o
- risiede in un istituto, a condizione che i genitori si assumano le spese del soggiorno. In questo caso l'assegno per grandi invalidi ammonta a un quarto dell'importo.

Il diritto all'assegno è soppresso per ogni mese civile intero trascorso dal minorenne in uno stabilimento ospedaliero, a meno che quest'ultimo non attesti che la presenza dei genitori è necessaria. L'assegno non è versato per i giorni in cui il minorenne risiede in un'istituzione per partecipare a provvedimenti d'integrazione.

L'importo dell'assegno per grandi invalidi è calcolato per giorno e ammonta a:

Grande invalidità	CHF al giorno	CHF al mese
di grado lieve	16.35	490.00
di grado medio	40.85	1 225.00
di grado elevato	65.35	1 960.00

8 Quando un minorenni ha diritto a un supplemento per cure intensive?

I minorenni che necessitano di un'assistenza supplementare di almeno quattro ore in media al giorno hanno diritto a determinate condizioni a un supplemento per cure intensive.

Il supplemento per cure intensive versato per minorenni è stabilito in base alle ore di assistenza di cui essi necessitano rispetto ai loro coetanei non invalidi ed ammonta a:

Assistenza	Supplemento per cure intensive	
	CHF al giorno	CHF al mese
almeno 4 ore	32.65	980.00
almeno 6 ore	57.15	1 715.00
almeno 8 ore	81.65	2 450.00

Il supplemento per cure intensive è versato solo per i giorni in cui il minorenni ha diritto a un assegno per grandi invalidi.

Contributo per l'assistenza

9 Quando può essere chiesto un contributo per l'assistenza?

I beneficiari di un assegno per grandi invalidi che vivono o desiderano vivere al proprio domicilio possono chiedere un contributo per l'assistenza.

Per maggiori informazioni si prega di consultare l'opuscolo 4.14 – *Contributo per l'assistenza dell'Al*.

Chiarimenti e altre informazioni



Questo opuscolo informativo presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le disposizioni legali in vigore. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere agli uffici AI, alle casse di compensazione e alle loro agenzie. Un elenco di tutti gli interlocutori è pubblicato all'indirizzo Internet www.avs-ai.ch.

Pubblicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Edizione novembre 2022. La riproduzione, anche solo parziale, è autorizzata soltanto con il consenso scritto del Centro d'informazione AVS/AI.

Questo opuscolo informativo può essere richiesto alle casse di compensazione, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 4.13/i. È disponibile anche su www.avs-ai.ch.

4.13-23/01-I